

**Lettera informativa n. 67/12 del 06.04.2012****SEGNALAZIONE SENTENZE CASSAZIONE**

**CASS. CIVILE - SEZ. TRIBUTARIA Sentenza n. 5396 del 04-04-2012** – Ha diritto al rimborso dell'IRAP l'avvocato che esercita la professione presso l'ufficio di terzi, utilizzando soltanto mezzi indispensabili come autovettura e telefono cellulare.

**CASS. CIVILE - SEZ. VI Sentenza n. 5181 del 30-03-2012** – **Deve essere cassata con rinvio la sentenza di merito che dichiara l'improcedibilità dell'appello** sul rilievo che la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza non era avvenuta e che non era consentito al giudice di fissare una nuova udienza di discussione e di assegnare all'appellante un nuovo termine per la notifica del ricorso ai sensi dell'art. 291 cpc - il tutto in ossequio alla sentenza SS. UU. Cass. 20604/08 che rovescia un consolidato principio secondo cui il termine di 10 gg. per la notifica dell'atto di appello (art. 435 cpc) non era perentorio in quanto assolve a una funzione acceleratoria del processo - **doendosi infatti escludere l'operatività della preclusione o della decadenza derivante dal mutamento giurisprudenziale nei confronti della consolidata precedente interpretazione della regola stessa la quale, sebbene solo sul piano fattuale, aveva comunque creato l'apparenza di una regola conforme alla legge del tempo**; ne consegue che il giudice del rinvio, alla luce della peculiarità della situazione processuale, dovrà valutare se la parte abbia confidato incolpevolmente (e cioè non oltre il momento di oggettiva conoscibilità dell'arresto nomofilattico correttivo) e, in caso di positivo accertamento, consideri l'opportunità di concedere il richiesto termine per la notifica dell'atto di appello.

**CASS. PENALE - SS. UU. Sentenza n. 12164 del 30-03-2012** – La nomina del terzo difensore di fiducia dell'imputato, in assenza di revoca espressa di almeno uno dei due già nominati, resta priva di efficacia **salvo che si tratti di nomina per la proposizione dell'atto di impugnazione**, la quale, in mancanza di contraria indicazione dell'imputato, comporta la **revoca** dei precedenti difensori.

**ERRATA CORRIGE** (da Lett. info Cassazione n. 63/12 del 03.04.12) **A causa di un refuso, questa sentenza era stata segnalata con l'errata indicazione di numero e data. La riportiamo di seguito con i dati esatti:**

**CASS. CIVILE - SEZ. II Sentenza n. 2474 del 21-02-2012** – **L'avvocato distrattario non ha diritto al pagamento dell'iva dalla parte soccombente quando il suo cliente è un'impresa o un professionista**, soggetti che hanno diritto alla detrazione. In altre parole, il professionista distrattario può richiedere al soccombente solamente l'importo dovuto a titolo di onorario e spese processuali e non anche l'importo dell'iva che gli sarebbe dovuta – a titolo di rivalsa – dal proprio cliente, abilitato a detrarla.